



Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. n. 20923

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1997, che fissa in vent'anni i limiti di validità temporale dei rilevatori di velocità;

VISTA la richiesta in data 1 agosto 2005, successivamente integrata, presentata dalla ditta Eltraff S.r.l., con sede in Via T. Tasso, 46 - Concorezzo (MI), tesa ad ottenere la conferma di approvazione del misuratore di velocità denominato "Velomatic 512" e contestuale autorizzazione alla sostituzione della fotocamera originale, non più in produzione, con una fotocamera speciale FT1 S7 avente analoghe prestazioni;

VISTO il decreto ministeriale n. 2961, in data 27 novembre 1989, con il quale è stato approvato il misuratore di velocità denominato "Velomatic mod. 103B", successivamente ridenominato "Velomatic 512", come risulta dalla nota n. 1583, in data 15 maggio 1990, dell'allora Ministero dei Lavori pubblici;

VISTI i decreti ministeriali n. 3053, in data 25 luglio 1995, e n. 3480, in data 10 settembre 1996, con i quali sono stati approvati elementi accessori opzionali del "Velomatic 512", denominati "2F", "2L", e "RTV";

VISTO il voto n. 181/06, reso nell'adunanza del 14 dicembre 2006, pervenuto a questo Ufficio in data 22 febbraio 2007, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole alla conferma dell'approvazione del dispositivo denominato "Velomatic 512", con la prescrizione che sia esclusa dall'approvazione la "componente opzionale flash", in quanto la società non ha prodotto alcuna documentazione afferente la non pericolosità dello stesso;

DECRETA

- Art.1 - E' confermata la validità dell'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato "Velomatic 512", della società Eltraff S.r.l., con sede in Via T. Tasso, 46- Concorezzo (MI), con l'esclusione del "componente opzionale Flash".
- Art.2- L'approvazione del dispositivo "Velomatic 512" è estesa alla versione con fotocamera speciale FT1 S7 in luogo della fotocamera originale.
- Art.3 - La conferma di validità è estesa anche agli elementi accessori opzionali approvati con D.M. n.3053, in data 25 luglio 1995, e D.M.n.3480, in data 10 settembre 1996, denominati "2F", "2L", e "RTV".
- Art.4 - La conferma di validità dell'approvazione ha validità ventennale a partire dalla data del presente decreto .
- Art.5 - La conferma di validità è estesa anche a tutti i dispositivi commercializzati prima della data del presente decreto.
- Art.6- Il dispositivo deve essere commercializzato unitamente al manuale di uso e manutenzione nella versione allegata alla domanda della ditta Eltraff S.r.l. Deve essere utilizzato nel rispetto delle modalità previste dal citato manuale, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art.345 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada..
- Art.7 - I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, e del decreto n.2961, in data 27 novembre 1989, nonché il nome del fabbricante. Qualora siano utilizzati anche gli elementi accessori opzionali denominati "2F", "2L" e "RTV" dovranno essere riportati anche gli estremi dei decreti n.3053, in data 25 luglio 1995, e n.3480, in data 10 settembre 1996.

Roma,

2 - MAR. 2007

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)

